

Verbale di accordo sindacale ex art. 47 Legge n. 428/1990

In data 27 Giugno 2018 in Venezia (VE), Via Dei Pioppi n. 10,

TRA

ESSE TRE SOC. COOP. SOC. in liquidazione, C.F./P.IVA. n. 06776160969, corrente in Trofarello, viale Della Resistenza n. 24, in persona del Liquidatore, Dott. Roberto Introzzi, delibera assembleare del 29 Maggio 2018 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino del 12/06/2018 a firma del notaio Vincelli Elisabetta, repertorio n. 1932/1575 - numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino, To - 1114683, di seguito definita "*Esse Tre*"

E

CASAMIA MESTRE S.R.L., C.F./P.IVA. n. 08230650965, con sede in Torino, via San Donato n. 97, in persona del rappresentante legale pro tempore, Amministratore Delegato Thibault Jerome Sartini, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino, TO -1223381, di seguito definita "*CasaMia Mestre*"

E

UIL FPL Veneto, rappresentata per il Coordinatore Regionale Terzo Settore da Pietro Polo

E

UIL FPL Territoriale Veneto, rappresentata da Federica Bonaldo

di seguito definite "*le OO.SS.*"

tutti congiuntamente indicati come le "Parti",
viene sottoscritto il presente verbale di accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/1190



1



Premesso che:

- a) L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Cooperativa Esse Tre in data 29 Maggio 2018, preso atto che la Cooperativa ha maturato nel corso dell'ultimo esercizio una perdita finale dopo le imposte di Euro 908.100 determinando un patrimonio netto negativo alla stessa data di Euro 689.110, tenuto conto della conseguente incertezza di poter garantire, per il futuro, la continuità aziendale della Cooperativa con la necessità di determinare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rimediare alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della stessa, ha deliberato di sciogliere anticipatamente la Società e di porla in liquidazione volontaria, affidando la liquidazione ad un liquidatore unico nominato nella persona del Dott. Roberto Introzzi;
- b) I soci hanno deliberato che la liquidazione fosse improntata alla conservazione della continuità aziendale, raccomandando al liquidatore di prediligere operazioni che consentissero la liquidazione della Cooperativa attraverso il trasferimento del complesso dei rami aziendali o, in via subordinata, dei singoli rami aziendali;
- c) Il liquidatore, Dott. Roberto Introzzi, al fine di evitare operazioni di finanza straordinaria più gravose, ha preso contatti con CasaMia Mestre Srl, principale committente della cooperativa durante gli ultimi anni di esercizio, per valutare la cessione di un ramo aziendale e, addivenire così, al ripianamento delle perdite patrimoniali e finanziarie della cooperativa, con conseguente salvataggio del maggior numero dei posti di lavoro;
- d) CasaMia Mestre S.r.l. opera nel settore socio assistenziale e gestisce Residenze per anziani (R.S.A.) e, pur dovendo sopportare notevoli costi aggiuntivi rispetto alla ricerca di un nuovo fornitore per la gestione delle proprie residenze socio assistenziali, si è resa disponibile all'acquisizione di un ramo d'azienda dalla Cooperativa Esse Tre, comprendente la gestione operativa delle seguenti strutture:
- Residenza Venezia, Via dei Pioppi, 10, 30175, Venezia

- e) Con comunicazione ex art. 47, Legge n. 428/1990, inviata in data 31 Maggio 2018 la Esse Tre Soc. Coop. Soc. e la CasaMia Mestre S.r.l. hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dalla citata legge, informando le OO.SS. e le RSA di cui al medesimo art. 47, dei motivi dell'operazione societaria descritta nella medesima lettera, delle conseguenze giuridiche ed economiche e sociali per i lavoratori interessati, delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi;
- f) Su richiesta delle OO.SS. e delle RSA destinatarie dell'informativa, è stato avviato il previsto confronto sindacale;
- g) Durante il predetto incontro le Società hanno richiamato quanto già enunciato nella lettera del 31.05.2018, cui si rinvia integralmente, anche con specifico riferimento all'operazione ivi descritta, ed hanno illustrato il contesto generale e le ragioni di carattere strategico ed economico alla base dell'operazione societaria, nonché le ricadute e le prospettive in ordine al futuro ramo d'azienda ed al personale coinvolto;
- h) Le Parti hanno convenuto che il Ramo di Azienda sarà acquisito, subordinatamente alla sottoscrizione da Parte di ciascun lavoratore di apposito "accordo" nelle forme di cui agli artt. 410 e 411 e ss. c.p.c. che viene redatto e siglato in parallelo al presente e al quale comunque accede e che ne forma parte integrante e sostanziale e che viene indicato come allegato 1;
- i) La sottoscrizione da Parte di ciascun lavoratore di apposito "accordo" ex artt. 410 e 411 e ss. c.p.c. rappresenta presupposto indefettibile che ha formato il convincimento di CasaMia Mestre S.r.l. a stipulare il contratto di acquisizione del ramo dalla Cooperativa Esse Tre in liquidazione;
- j) Le OO.SS. e le RSA dichiarano di aver ricevuto le informazioni previste dall'Art. 47 L. 428/90, nonché quelle ulteriormente richieste;
- k) Le Parti si danno reciprocamente atto che la procedura di consultazione sindacale si è svolta nel rispetto dei tempi e modi previsti dall'art. 47 L. 428/90, realizzando con reciproca soddisfazione l'effetto di una piena partecipazione e di una completa informazione in merito alla programmata operazione, dichiarando, altresì, nella

denegata e non temuta ipotesi del verificarsi di vizi procedurali, di sanare, ad ogni effetto di legge, con il presente verbale gli eventuali vizi iniziali di cui alla Comunicazione di Apertura e alla procedura svoltasi;

Tutto ciò premesso


si conviene e si stipula quanto segue

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo;
- 2) Alla data del 20 luglio 2018 CasaMia Mestre S.r.l. acquisirà, con efficacia dal 1° agosto 2018, dalla Esse Tre Soc. Coop. Soc. in Liquidazione, il Ramo di Azienda.
Detto ramo di Azienda, oltre ai relativi contratti, è costituito da:
 - a. Gestione operativa delle seguenti Residenze:
 - Residenza Venezia, Via dei Pioppi, 10, 30175, Venezia
 - b. attrezzature, accessori, beni mobili, arredi di proprietà del Venditore, ed ogni bene materiale ed immateriale, utilizzati nella gestione delle predette Residenze;
 - c. rimanenze di magazzino, comprendenti le materie prime, materie di consumo, i componenti, i materiali farmaceutici e parafarmaceutici di proprietà del Venditore e/o dallo stesso utilizzati in relazione al Ramo di Azienda;
 - d. autorizzazioni, licenze, permessi e concessioni di titolarità del Venditore per l'esercizio del Ramo di Azienda, che verranno trasferiti all'Acquirente sulla base delle rispettive previsioni normative vigenti in materia e secondo le modalità ivi previste;
 - e. rapporti contrattuali pertinenti il ramo, compreso i contratti relativi alla locazione degli immobili;
 - f. rapporti di lavoro del personale dipendente di Esse Tre Soc Coop. Soc. in Liquidazione impiegati presso la Residenza di cui al punto a) del presente capo, risultanti in forza alla data del 1° agosto 2018, che al 20.07.2018 data di cessione del ramo di azienda di cui al presente capo, avranno sottoscritto lo schema di accordo ex artt. 410 – 411 e ss. C.p.c. (sub allegato 1);
- 3) In sede di esame congiunto le Parti hanno esaminato le condizioni contrattuali e retributive applicate ai lavoratori rientranti nel ramo di azienda, di cui al punto che

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the left, there is a signature that appears to be 'P'. In the center, there is a signature that appears to be 'A'. On the right, there are initials that appear to be 'RB'.

precede, verificando attentamente la corretta applicazione degli Istituti previsti dal CCNL cooperative sociali e, pertanto, ai predetti lavoratori saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

- a. Continuerà ad essere applicato esclusivamente il vigente CCNL Cooperative Sociali, mantenendo inalterato l'inquadramento giuridico ed economico preesistente alla data del trasferimento (comprensivo di eventuali superminimi ed assegni *ad personam*);
- b. Le condizioni contrattuali e retributive applicate ai lavoratori oggetto di cessione, ovvero sia i firmatari dei prodromici accordi ex artt. 410 e 411 c.p.c., saranno le seguenti:
 - L'anzianità aziendale sarà mantenuta a tutti gli effetti di legge e di contratto, anche con gli effetti sul rapporto che ad essa si ricollegano (a titolo esemplificativo, senza periodo di prova, scatti di anzianità maturati e maturandi, periodo di comporta, durata delle ferie e del periodo di preavviso, storico disciplinare, continuità nel versamento a fondo di previdenza complementare, ...);
 - Le mansioni, qualifiche e i livelli retributivi in atto al momento del trasferimento d'azienda saranno ugualmente mantenute;
 - I ratei degli istituti indiretti maturati alla data di cessione (tredicesima, ferie ed ex festività di cui all'art. 60 del CCNL Coop. Soc., Banca Ore così come cristallizzata al momento del trasferimento e come meglio specificato e richiamato nel parallelo accordo ex artt. 410 e 411 c.p.c., individuale sottoscritto da ciascun lavoratore, TFR), saranno trasferiti in capo alla cessionaria CasaMia Mestre S.r.l.;
 - Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sarà mantenuto il versamento della quota aziendale a Medi, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, come previsto dall'art. 87 CCNL Cooperative Sociali, fermo restando quanto verrà stabilito da successive modifiche derivanti dal rinnovo del medesimo contratto collettivo;
 - Sarà mantenuto il servizio mensa nelle strutture in cui è attualmente previsto ed il costo del pasto non subirà variazioni;
 - CasaMia Mestre S.r.l. provvederà a comunicare formalmente, anche ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/1997, ai lavoratori addetti al ramo d'azienda di cui in premessa, lettera a), il passaggio degli stessi alle proprie dipendenze;

  5 

➤ Al fine di ottenere una migliore organizzazione del lavoro le Parti convengono altresì che, per mezzo di incontri e intese successive, da tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2018, potranno giungere alla definizione di accordi condivisi;

➤ Le Parti si sono confrontate al fine di valutare, entro il 31 ottobre 2018 e sempre che ne sussistano le condizioni, la possibilità di introdurre tra le firmatarie del presente accordo una contrattazione collettiva integrativa da svolgersi sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato (Ccnl Cooperative Sociali);

- 4) Le Parti danno atto, accettano e riconoscono che Esse Tre Soc. Coop. Soc. in liquidazione è unica ed esclusiva debitrice nei confronti dei lavoratori addetti al Ramo di Azienda, così come individuato al 2, di ogni credito di qualsivoglia natura maturato alla data di efficacia del contratto di cessione; pertanto, tutti i crediti maturati dai lavoratori afferenti al Ramo di Azienda e oggetto del trasferimento medesimo alla data del 31.07.2018 resteranno a carico esclusivo del Venditore e, in ogni caso, le Parti richiamano il contenuto degli accordi artt. 410 e 411 e ss. c.p.c. individuali sottoscritti dai lavoratori, aventi carattere transattivo – novativo, diretto non solo a definire ogni rapporto di qualsivoglia natura giuridica sorto con la Esse Tre Soc. Coop. Soc. in liquidazione e, sorto o insorgendo, con la CasaMia Mestre S.r.l., ma anche a prevenire e in ogni caso a definire, ogni altra lite che possa insorgere tra di loro, in conseguenza e/o in relazione al rapporto di lavoro intercorso;

saranno a carico dell'Acquirente esclusivamente le obbligazioni e gli oneri che matureranno dalla data del 1° agosto 2018 (data di efficacia del trasferimento del ramo di azienda);

Le Parti espressamente convengono che per il presente trasferimento di Ramo di Azienda non troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2112 C.c. in ordine alla responsabilità solidale tra cedente e cessionaria per tutti gli obblighi ed oneri maturati dai lavoratori oggetto del trasferimento in data antecedente all'efficacia dell'atto di trasferimento di cessione del Ramo di Azienda (Ovverosia data antecedente al 1° agosto 2018);

- 5) Le Parti espressamente convengono che i lavoratori oggetto del trasferimento saranno coloro che alla data del 20.07.2018 avranno sottoscritto un verbale di conciliazione individuale ex artt. 410 e 411 c.p.c. con il quale hanno accettato espressamente le condizioni del medesimo e, altresì, le condizioni di cui al presente accordo (All. 1);
- 6) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, troverà applicazione il richiamato CCNL, convenendo le Parti che ogni precedente accordo aziendale di

R

ES

qualsivoglia portata Nazionale, Regionale, Territoriale, coinvolgente le Parti oggi firmatarie, qualora non espressamente richiamato nei punti che precedono e/o in premessa, sarà superato dal presente verbale.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti dichiarano correttamente esperita la procedura ex art. 47 L. 428/90 con piena e reciproca soddisfazione, dichiarando, altresì, nella denegata e non temuta ipotesi del verificarsi di vizi procedurali, di sanare, ad ogni effetto di legge, con il presente verbale gli eventuali vizi iniziali di cui alla Comunicazione di Apertura e alla procedura svoltasi.

Allegato 1: Schema verbale di accordo individuale ex artt. 410 e 411 c.p.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme


ESSE TRE SOC. COOP. SOC. IN LIQUIDAZIONE
Il Liquidatore Dott. Roberto Introzzi

CASAMIA MESTRE S.R.L.
L'A.D. Thibault Jerome Sartini



OO.SS.



Handwritten marks or signatures, including a large stylized mark and a smaller mark.

(Allegato 1)

SCHEMA DI VERBALE DI CONCILIAZIONE E RINUNCIA EX ARTT 410 - 411 e ss.

C.P.C. ED ART. 2113 C.C.

Oggi _____, nell'ambito della procedura ex art. 47 Legge 428/1990, sono presenti:

ESSE TRE SOC. COOP. SOC. in liquidazione, C.F./P.IVA. n. 06776160969, corrente in Trofarello, viale Della Resistenza n. 24, in persona del Liquidatore, Dott. Roberto Introzzi, delibera assembleare del 29 Maggio 2018 - iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino del 12/06/2018 a firma del notaio Vincelli Elisabetta, repertorio n. 1932/1575 - numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino, To - 1114683, di seguito definita "Esse Tre"

-Cedente -

E

Il Signor _____, _____, nato a _____ il _____ e
residente in _____,

-Lavoratore -

E

CASAMIA MESTRE S.R.L., C.F./P.IVA. n. 08230650965, con sede in Torino, via San Donato n. 97, in persona del rappresentante legale pro tempore, Amministratore Delegato Thibault Jerome Sartini, numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino, TO -1223381, di seguito definita "CasaMia Mestre"

-Cessionaria -

E' stato raggiunto il seguente accordo di conciliazione sindacale, che accede al parallelo accordo stipulato contestualmente tra le medesime Parti sopraindicate e le Organizzazioni Sindacali Regionali (OO. SS.) UIL FPL, nell'ambito della procedura del trasferimento di ramo di azienda Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 tra la Esse Tre Soc. Coop. Soc. in liquidazione e CasaMia Mestre S.r.l., con la quale viene chiusa la medesima procedura aperta in data 31 Maggio 2018, fermo restando che in caso di mancata sottoscrizione del presente

  1 


verbale da parte del lavoratore/lavoratrice, la procedura ai sensi dell'art. 2112 C.c. non avrà effetti nei suoi confronti.

.*****

Il conciliatore/i, che sottoscrive/ono il presente verbale, accertata l'identità (a mezzo documento valido la cui copia è allegata al presente atto), la capacità delle Parti ed il potere di ciascuna di esse di definire il presente atto, ha preventivamente provveduto ad avvertirle circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dell'art. 2113, comma 4 del cod. civ. e degli artt. 410 e 411 c.p.c. e, dichiara che le sottoscrizioni delle Parti medesime sono autografe e che sono state apposte in ogni pagina ed in calce al presente verbale di conciliazione in loro presenza.

PREMESSO CHE

1. In data 31.05.2018 Esse Tre Società Cooperativa Sociale in liquidazione ai sensi dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47 della L. 428/90 e nel rispetto delle condizioni e dei tempi a tal fine prescritti, ha comunicato alle Spett.li OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, l'intenzione di cedere il ramo d'azienda alla CasaMia Mestre S.r.l., relativo alla gestione operativa della seguente struttura:
 - Residenza Venezia con sede in Venezia (VE), Via dei Pioppi n. 10 – cap 30175
2. le Spett.li OO.SS. UIL FPL Regione Veneto inviavano richiesta scritta di esame congiunto tra le Parti e veniva fissata riunione plenaria;
3. Nel corso dell'esame congiunto, le Parti hanno valutato le possibili soluzioni non traumatiche per i lavoratori, esaminato congiuntamente ogni alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e, alla luce della situazione delle aziende coinvolte, preso atto delle conseguenze economiche e giuridiche per i lavoratori, dopo ampia ed approfondita discussione, sono giunte a definire le modalità e i tempi di trasferimento dei lavoratori dalla cooperativa Esse Tre in liquidazione alla CasaMia Mestre S.r.l., con accordo sindacale da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto;
4. Il presente verbale di accordo accede ed è allegato a quello – parallelo – stipulato in data 27.06.2018 tra le Parti e le citate OO.SS., che conclude con esito positivo la procedura ex art. 47 L. 428/90 e disciplina il trasferimento dei lavoratori ex art. 2112, primo comma, del Cod.



2



Civ., i cui contenuti sono noti alle Parti e si intendono qui integralmente richiamati, trascritti e accettati dal Lavoratore;

5. In sede di esame congiunto le Parti hanno esaminato le condizioni contrattuali e retributive applicate ai lavoratori rientranti nel ramo di azienda, individuato al punto 1 della presente premessa e meglio individuato dalle Parti nell'ambito della procedura ex art. 47 L. 428/1990, verificando la corretta applicazione del CCNL cooperative sociali sino alla data di efficacia del contratto di cessione, salvo che per un'errata contabilizzazione della maggiorazione ex art. 56 CCNL Coop. Soc. Coop. nonché dell'indennità notturna prevista dall'art. 54 del medesimo CCNL, dovuta per le ore di lavoro notturno effettivamente prestate;
6. Nell'ambito della procedura di cui all'art. 47 L. 428/1990 le Parti hanno considerato l'eventualità di potenziali errori materiali di calcolo e, pur ribadendo che gli stessi non danno e non darebbero luogo all'annullamento della presente conciliazione che conserva dunque i propri effetti ai sensi degli artt. 410 e 411 e ss. C.p.c., dopo ampia discussione, in considerazione dei buoni rapporti sempre mantenuti, intendono definire con il presente accordo generale a carattere transattivo – novativo, anche tali eventuali questioni al mero fine di evitare l'alea connessa alla lite;
7. Le Parti danno atto, accettano e riconoscono che Esse Tre Soc. Coop. Soc. è unica ed esclusiva debitrice nei confronti dei lavoratori addetti al ramo di azienda, così come individuato al punto 1, di ogni credito di qualsivoglia natura maturato alla data di efficacia del contratto di cessione;
8. Le Parti, dopo ampia discussione, in considerazione dei buoni rapporti sempre mantenuti, con la presente scrittura privata intendono stipulare un accordo generale a carattere transattivo – novativo, diretto non solo a definire ogni rapporto di qualsivoglia natura giuridica sorto con la Esse Tre Soc. Coop. Soc. e, sorto o insorgendo, con la CasaMia Mestre S.r.l., ma anche a prevenire e in ogni caso a definire, ogni altra che possa insorgere tra di loro, in conseguenza e/o in relazione al rapporto di lavoro intercorso, al mero fine di evitare l'alea connessa ad un eventuale lite;

RP





**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI
STIPULANO E CONVENGONO**

quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto ad ogni fine ed effetto e come tali vengono riconosciute ed accettate dalle Parti come vere ed incontrovertibili e con ogni effetto accertativo e ricognitivo in ordine ai loro rapporti presenti, passati e futuri;

2. Il trasferimento del lavoratore avverrà in continuità giuridica ai sensi dell'art. 2112 C.c., alle condizioni previste dal verbale di accordo sindacale concluso ex art. 47 della Legge 29 Dicembre 1990 n. 428, con mantenimento della qualifica e dell'inquadramento contrattuale applicato al momento dell'effettivo trasferimento in CasaMia Mestre S.r.l. e alle condizioni economiche e normative stabilite dal verbale di accordo medesimo, a decorrere dal 01.08.2018;

3. Con la retribuzione afferente il mese di luglio 2018, la Società cedente ESSE TRE SOC. COOP SOC. in liquidazione corrisponderà in favore del lavoratore, che accetta, la somma lorda pari ad euro XXX lordi a titolo di differenze per maggiorazione lavoro notturno quando spettanti ed Euro 130,00 lordi a titolo transattivo novativo generale;

4. L'erogazione di quanto previsto al punto che precede avverrà in favore del lavoratore a mezzo bonifico bancario, previa sottoscrizione del presente accordo ex artt. 410 e 411 C.p.c., congiuntamente alla retribuzione afferente al mese di luglio 2018;

5. Il lavoratore conferma e accetta tutti i contenuti del verbale di accordo sindacale redatto e sottoscritto nell'ambito della procedura ex art. 47 L.428/1990 del 22.06.2018, accetta quanto sopra offerto a titolo di differenze maggiorazione notturna quando dovute e a titolo transattivo novativo generale e, con la sottoscrizione del presente verbale di conciliazione e la regolare e puntuale esecuzione dello stesso, rinuncia nei confronti della cedente Esse Tre Soc. Coop. Soc. in liquidazione e della cessionaria CasaMia Mestre S.r.l. e dei loro successori e/o danti causa e/o società controllanti/controllate/collegate e/o partecipate e/o comunque facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale e dei rispettivi amministratori, liquidatori, sindaci, dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori, a tutti i trattamenti economici e normativi maturati alle dipendenze della Società ESSE TRE SOC. COOP. SOC in liquidazione ed ad ogni altra eventuale spettanza per qualsivoglia titolo o causale comunque derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con ESSE TRE SOC. COOP. SOC in liquidazione sino alla data di trasferimento che avrà efficacia dal 01.08.2018.

Il lavoratore rinuncia, altresì, a far valere, nei confronti della società cessionaria CasaMia Mestre S.r.l. e dei loro successori e/o danti causa e/o società controllanti/controllate/collegate e/o partecipate e/o comunque facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale e dei rispettivi amministratori, liquidatori, sindaci, dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori, la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c., in relazione a ogni credito e/o pretesa comunque riferibili al periodo antecedente alla data del trasferimento, anche se non completamente noti al datore di lavoro e/o non fatti valere dal lavoratore prima di tale data;

Tale rinuncia è generale, nei confronti di cedente e cessionaria, e include, in ogni caso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta:

- di trattamenti retributivi ed economici ulteriori e diversi rispetto a quelli erogati (differenze retributive, mensilità aggiuntive, compensi per lavoro eccedente il normale orario, straordinario, festivo o notturno ovvero usurante; aumenti periodici di anzianità, trattamenti per incarichi particolari attribuiti nel corso del rapporto di lavoro, trattamenti di malattia, maternità e termalità, mensilità aggiuntive, incidenze, indennità varie);
- di rimborsi spese, diarie, trattamenti di trasferta e/o indennizzi;
- di ferie, ex festività di cui all'art. 60 del CCNL Coop. Soc e relative indennità sostitutive, permessi, r.o.l, banca ore;
- di trattamenti derivanti da disposizioni di contratto collettivo di qualsiasi livello;
- di retribuzione variabile, bonus, benefits, premi, partecipazioni ed ogni altro emolumento anche incentivante;
- di diverso o superiore inquadramento;
- del preavviso e/o della relativa indennità sostitutiva;
- di ricalcoli o differenze del T.F.R. rispetto a quanto determinato alla data del trasferimento 31.07.2018;
- di azioni fondate sul Codice della Privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, GDPR 679/2016;
- di risarcimenti, indennizzi, reintegrazioni anche per qualsiasi danno e a qualunque titolo (ad esempio per danni da dequalificazione professionale o demansionamento o da violazione dell'art. 2103 cod. civ. e/o danni all'immagine o alla salute o alla vita di relazione o alla professionalità o per perdita di chance o esistenziali o morali, per violazione degli artt. 2043, 2087 e/o 2103 cod. civ., per danni ex artt. 2043, 2059, 2087, 2103 e 2116, comma 2, 2383, comma 3, e 2389, comma 2, cod. civ.);
- è espressamente inclusa la rinuncia a qualsiasi pretesa basata sulla assegnazione a mansioni ridotte, diverse o inferiori a quelle in precedenza svolte, o a pretese a titolo di mobbing o analoghi titoli (quali lesione dell'immagine esterna o interna o lesione di

AP

M

RS

aspettative o promesse, ecc.); rimborsi spese, indennizzi, indennità, risarcimento danni di qualsiasi natura, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale (e segnatamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, risarcimento danni rivendicabili e risarcimento dei danni biologici ad oggi noti ex artt. 2043, 2049, 2059, 2087, 2103, 2116 cod. civ.), profili di sicurezza, di privacy, infortuni o malattie (eccetto le malattie professionali ad oggi non note), diritti di autore, o per brevetti, o per equi premi, e comunque ogni altra pretesa configurabile (nessuna esclusa), per qualsiasi titolo, ragione o causa, che possa derivare dalla legge, dal C.C.N.L. applicabile, dalla contrattazione o normativa integrativa aziendale applicabile e/o dai contratti individuali;

➤ ogni diritto o pretesa, nessuna esclusa, a titolo di retribuzione, indennizzi, risarcimenti, premi, integrazioni, conguagli fiscali e contabili, retributivi, contributivi anche se a carattere differito e/o per rateo di trattamento di fine rapporto e/o per ogni altro titolo e/o causale sia contrattuale che extracontrattuale comunque connessi con il suddetto rapporto di lavoro subordinato sino alla data del trasferimento, anche se richiesti per il tramite di Enti o Agenzie (es. Enti Pubblici);


➤ nonché per qualsiasi altro motivo, nessuno escluso e comunque connesso con i rapporti di cui alle premesse.

Il lavoratore, in ogni caso, dà atto di essere integralmente e definitivamente soddisfatto con il rispetto di quanto previsto al punto 4) e che l'adempimento di tale punto compensa, in ipotesi, ogni eventuale diritto che possa trovare origine e/o causa in ogni rapporto intercorso con Esse Tre Soc. Coop. Soc., dovendosi ritenere, con il presente atto definitiva, in via di transazione generale, ogni e qualsiasi ragione di credito comunque inerente al rapporto di lavoro di cui alle premesse e alla stipulazione, esecuzione e cessazione del relativo contratto;

6. Il lavoratore rinuncia nei confronti di Cedente e Cessionaria, inoltre, a ogni altra eventuale spettanza per qualsivoglia titolo o causale comunque derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con ESSE TRE SOC. COOP. SOC. in liquidazione sino alla data di effettiva cessione del Ramo d'Azienda, ancorché non ancora avanzate;

7. A sua volta, Esse Tre Soc. Coop. Soc. in liquidazione e CasaMia Mestre S.r.l. dà atto, con la sottoscrizione e l'esatto adempimento del presente verbale di conciliazione, di non aver più nulla a pretendere dal lavoratore per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessa all'intercorso rapporto di lavoro di cui alle premesse, sino alla data effettiva del trasferimento (1° Luglio 2018);

8. Il lavoratore dà atto che, nell'ambito del parallelo accordo stipulato contestualmente tra le medesime Parti sopraindicate e le Organizzazioni Sindacali (OO. SS.) UIL FPL, circa la procedura del trasferimento di Ramo di Azienda Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47 tra la Esse Tre Soc. Coop. Soc. e CasaMia Mestre S.r.l., col quale viene chiusa la



medesima procedura aperta in data 31 Maggio 2018, a decorrere dalla data di efficacia del trasferimento (1° agosto 2018) il rapporto di lavoro intercorrente con la cessionaria sarà regolato dal vigente CCNL Cooperative Sociali sottoscritto da CGIL, CISL, FISASCAT, UIL, in ossequio al disposto dell'art. 2112 C.c. e successive modifiche, oltre che dalle condizioni previste dal medesimo verbale di accordo ex art. 47 della Legge 20 Dicembre 1990 n. 428;

9. Entrambe le parti si impegnano a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni, i contenuti ed i termini della negoziazione e del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art. 2113 cod. civ. e artt. 410 e 411 c.p.c.

Torino, li _____ 2018

Letto, confermato e sottoscritto

Il lavoratore

CASAMIA MESTRE S.R.L.
L'Amministratore Delegato
Thibault Jerome Sartini

ESSE TRE SOC. COOP. SOC. IN LIQUIDAZIONE

Il liquidatore

Dott. Introzzi Roberto

Il conciliatore



